



CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE

COMUNI DI BORGO TICINO E AGRATE CONTURBIA

Sede di Borgo Ticino Via Sottoborgo n.2

PROVINCIA di NOVARA

Pec : comune.borgoticino@legaimail.it

ORDINANZA N. 4 DEL 04/02/2020

OGGETTO: TAGLIO DI PIANTE, RAMI E SIEPI SPORGENTI E INSISTENTI SULLE STRADE PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- conseguentemente allo stato di abbandono in cui versano i terreni posti a margine delle strade comunali, vicinali di uso pubblico e provinciali correnti nel territorio del Comune di Borgo Ticino e di Agrate Conturbia, si verificano sempre più frequentemente casi di cadute di alberi con ribaltamento dei tronchi sulla sottostante carreggiata;
- detto fenomeno è comune e si estende indifferentemente lungo tutta la viabilità pubblica creando uno stato di pericolosità per il transito dei veicoli;
- detta situazione comporta oltre che ad un immediato rischio per l'incolumità dei cittadini anche il pericolo di interruzione stradale con conseguenti disagi per la circolazione;
- con gli eventi meteorologici degli ultimi mesi e le piogge particolarmente abbondanti ad essi connesse, la presenza di alberature lungo le scarpate sovrastanti la sede viaria, ha accelerato fenomeni di dissesto idrogeologico, dando origine allo scalzo dei terreni ed al franamento di materiali terrosi e di rocce sulla sottostante carreggiata;

Tenuto conto che:

- la mancata manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali, della vegetazione arbustiva e delle alberature, da parte dei proprietari frontisti, è fonte di aggravamento delle condizioni di rischio idrogeologico e quindi di pericolo per l'incolumità pubblica, nonché danno diretto alla proprietà pubblica sede e pavimentazione stradale;

Considerato che:

sussiste a tutti gli effetti un interesse pubblico per l'adozione di un provvedimento con il quale si ingiunga ad ogni proprietario delle aree in fregio ai tratti stradali, l'adozione di immediati provvedimenti di messa in sicurezza, mediante taglio a raso o abbattimento delle alberature pericolose poste in una fascia della profondità di 6 metri dalla margine esterno, lato a monte e a valle delle banchine stradali;

Visti:

- il D. Lgs. 285/1992, il relativo regolamento di attuazione, e le loro successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 892 e seguenti del Codice Civile;
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 che obbliga i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e tutti i proprietari frontisti di fossi a provvedere all'esecuzione di opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali taglio delle piante pericolose e delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

- il D. Lgs. 267/2000;
- il decreto sindacale n.01/2020 di nomina a Responsabile del Servizio;

ORDINA

a tutti i proprietari e detentori di diritti reali a qualunque titolo dei terreni che confinano con le strade comunali, provinciali e vicinali di uso pubblico (comunque denominate) all'interno del territorio comunale di provvedere all'effettuazione delle manutenzioni dei fondi, mediante:

- **l'abbattimento di tutte le alberature ed arbusti che incombono sui tracciati stradali, la cui traiettoria di caduta insiste sulla carreggiata, avvertendo che trascorso infruttuosamente detto termine, l'Ente si riserva di procedere d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti provvedendo direttamente o assegnando i lavori ad un soggetto terzo; in tale caso, le spese sostenute saranno addebitate ai proprietari, salvo l'applicazione della sanzione (delle norme e delle sanzioni previste da Leggi e/o Regolamenti che disciplinano la materia specifica). L'abbattimento dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, nel rispetto dei vincoli presenti nell'area di riferimento ed in particolare vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico ex art. 142, c.1, lett. g, d.lgs. 42/2004, e con l'acquisizione del titolo abilitativo necessario e sufficiente all'esecuzione dell'intervento;**
- **la rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;**
- **la manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;**
- **l'adozione di tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi. I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno.**

DISPONE

Che la presente ordinanza non è applicabile alle piante monumentali censite e alle piante appartenenti alle specie tutelate dalla normativa Regionale.

Le esclusioni di cui sopra operano ove le stesse piante non presentino evidenti e conclamati problemi di stabilità o patologie tali da comprometterne la staticità. In tal caso sarà sempre necessario, ai fini dell'abbattimento/potatura, la presentazione al Comune di una relazione, a firma di Tecnico Specialista, sullo stato fitosanitario degli esemplari tutelati, con cui si accerti lo stato di pericolosità degli stessi. La presente ordinanza non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi ordinati per i quali si dovrà procedere secondo le norme e regolamenti vigenti e nel pieno rispetto dei vincoli preordinati idrogeologico e vincolo paesaggistico ex art. 142, c.1, lett. g, d.lgs. 42/2004.

VIETA

A tutti i proprietari di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico di procedere ad effettuare nuove piantumazioni di arbusti ed alberature entro una fascia, misurata ai lati della carreggiata, di ml. 3,00 per gli arbusti e di ml 6,00 per le piante di alto fusto.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune -Il personale appartenente alla Polizia Locale, tutti gli altri soggetti abilitati all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell' Art. 12 del D. L. 285/92, nonché gli Agenti ed Ufficiali di P.G., sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, comma 3° del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada), al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada);

Il presente provvedimento è inoltre impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile del Servizio P.L.

Dott. F. Bozzetti